



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **53738** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2019**

TRA

[REDACTED]

[REDACTED] tutti rappresentati ed assistiti, dall'Avv. Alberto Tedoldi ed elettivamente domiciliati nel suo Studio in (20122) Milano, Via Podgora, n. 12/A, giusta procure speciali annesse quale parte integrante dell'atto introduttivo.

ATTORI

E

BARCLAYS BANK IRELAND PLC, P. IVA, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza Brianza al numero 10508010963, in persona del procuratore speciale Avv.to Gabriele Galeano, rappresentata e difesa, giusta procura in calce congiunta telematicamente alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Alessandro Villani, Loris Bovo e Manuela Caccialanza, presso lo Studio dei quali in (20121) Milano, via Broletto 9, è elettivamente domiciliata.

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE:

Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*

Nel merito:

1. rilevare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 *bis* e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 *bis*), in relazione al calcolo degli "INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO";
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli attori verso la BANCA e, per l'effetto, condannare BARCLAYS BANK IRELAND PLC, in persona del legale rapp.te p.t., a restituire agli attori quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4. in ogni caso, condannare la BANCA a rimborsare e/o a risarcire agli attori tutte le somme addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 *bis* e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 *bis*) dei contratti di mutuo, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo. - Vinte le spese di giudizio, anche in relazione alla CTU *infra* richiesta.

in via istruttoria:

- A) disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso che parrà di giustizia;
- B) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Banca convenuta, l'esibizione di tutti i conguagli semestrali operati in forza dell'art. 4 del contratto dalla data di sottoscrizione del mutuo sino ad oggi.

PER PARTE CONVENUTA:

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:

NEL MERITO

- respingere integralmente le domande formulate (anche in via istruttoria) dai Signori [REDACTED]

[REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, ivi inclusa la prescrizione con riferimento alle generiche contestazioni relative a un preteso difetto di informativa all'atto della stipula del contratto di mutuo per cui è causa;

IN OGNI CASO

- con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a 15% per spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote *pro tempore* vigenti al momento di emissione della sentenza

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Premessa

Con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. i signori [REDACTED]

[REDACTED]

convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Barclays Bank Ireland Plc per ottenere una pronuncia dichiarativa della nullità delle clausole di indicizzazione al tasso di cambio euro/franco svizzero e della clausola di estinzione anticipata di cui agli artt. 4 e 7 dei contratti di mutuo in quanto vessatorie chiedendo il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7 TUB e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4 e 7 dei contratti di mutuo, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.

A fondamento delle proprie pretese gli attori hanno allegato in fatto:

- che ciascuno aveva stipulato con la Barclays Bank UK contratti di mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero per importi differenti e tutti i mutuatari erano consumatori ed i contratti erano stati stipulati per soddisfare i bisogni della famiglia di

- acquisto della prima casa con la volontà di esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse;
- che tutti, dopo molti anni di regolari e puntuali pagamenti mensili, in taluni casi anche a ridosso della scadenza del contratto, nel decidere di avvalersi della facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo si vedevano conteggiare importi esorbitanti per la chiusura del rapporto quale effetto di un'ulteriore indicizzazione basata sul tasso di cambio CHF/EURO e dalle conseguenze da essa derivanti in sede di estinzione anticipata;
 - che, allarmati dall'incidenza degli importi richiesti, esperivano infruttuosamente dei tentativi di mediazione obbligatoria con la Banca;
 - che, a detta della mutuante, il conteggio effettuato veniva disposto in forza delle clausole contenute nei contratti per cui è causa;
 - che, tuttavia, l'operazione di conteggio prevista in tali clausole, seppure corretta a fronte di un piano di ammortamento in euro, era illogica dal punto di vista matematico finanziario, implicando una doppia indicizzazione degli importi da versare in euro, prima al tasso di cambio convenzionale indicato in contratto e poi al tasso di cambio vigente al momento del conteggio;
 - che la banca aveva violato gli obblighi informativi su di essa gravanti, sia in occasione della stipula del contratto di mutuo, sia con riferimento ai rendiconti periodici, sempre esposti esclusivamente in euro;
 - la nullità delle clausole che prevedevano l'indicizzazione al franco svizzero; nullità che era stata già accertata con provvedimenti emessi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto contrastanti con le prescrizioni di cui al Codice del Consumo.

I ricorrenti, quindi, adivano il Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali relative all'indicizzazione degli interessi e quella relativa all'ipotesi di richiesta di estinzione anticipata del mutuo da dichiararsi nulle con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente conteggiate.

Si costituiva Barclays Bank Ireland Plc che, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'azione promossa dai mutuatari per mancato esperimento del tentativo di mediazione

obbligatoria ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2010, espletato nei confronti della cedente Barclays UK ma non verso la cessionaria Barclays Bank Ireland Plc odierna convenuta in giudizio, eccettuato il caso dei mutuatari Bonini e Rota; in aggiunta, chiedeva la conversione del rito da sommario in ordinario e nel merito il rigetto di tutte le domande in quanto infondate.

In particolare, la banca a sostegno delle proprie contestazioni deduceva:

- la legittimità del meccanismo di indicizzazione previsto in contratto, pienamente valido, noto ai contraenti e chiaramente illustrato nelle clausole contrattuali (in particolare art. 4), nel documento di sintesi e nel foglio informativo reso disponibile dalla Banca ai mutuatari prima della stipula del Contratto di Mutuo (cfr. doc. n. 39) laddove si legge che il *“Mutuo Franchi Svizzeri”* è un *“mutuo a tasso variabile indicizzato al Franco Svizzero”*, nonché nella sezione *“Principali rischi (generici e specifici)”*, ove, proprio con riferimento al *“caso di mutuo in valuta (ad esempio Franchi Svizzeri)”* si legge che il principale rischio è rappresentato proprio dalla *“variabilità del tasso di cambio”*;
- che il principale fattore di convenienza di questo prodotto era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira e della zona Euro conseguentemente, il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al Franco Svizzero poteva beneficiare di un minore tasso di interesse (giacché, il tasso di interesse base di riferimento sul quale viene applicato il c.d. spread è il Libor-CHF, mediamente inferiore all'Euribor o, ancor prima, al *“vecchio”* Tasso Ufficiale di Sconto);
- che i clienti che avevano infatti stipulato questo tipo di mutuo negli anni novanta/primi anni 2000 e lo avevano estinto anticipatamente sino al 2010 avevano beneficiato di tassi di cambio CHF/EUR decisamente più favorevoli di quelli esistenti al momento della stipula, con la conseguenza che, per rimborsare l'equivalente in Euro della medesima quantità di Franchi Svizzeri (tenuto ovviamente conto cioè del capitale già rimborsato), avevano potuto pagare alla Banca un importo capitale in Euro addirittura inferiore rispetto a quello ottenuto in sede di erogazione. E tutto ciò, come detto, avendo nel frattempo beneficiato di tassi di interesse sensibilmente più bassi rispetto a quelli della zona Lira/Euro.

- che, tuttavia, a partire dall'anno 2010 – a causa del propagarsi alla zona Euro della c.d. “crisi Lehman” verificatasi alla fine 2008 – si era registrata una improvvisa quanto inaspettata inversione di tendenza dell'andamento del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, che ha visto la moneta unica segnare progressivamente il passo a favore di quella elvetica, diventata per molti una c.d. “moneta rifugio” (l'aumento della domanda di Franchi Svizzeri ha pertanto determinato un aumento del “prezzo” di tale moneta, cioè il rafforzamento del suo tasso di cambio rispetto alle altre valute). Per tale ragione, essendo venuta meno la convenienza di questo prodotto, Barclays ha cessato di commercializzarlo, come dimostrato dalla tabella sopra riportata, che mostra come nel 2010 vi sia stato un drastico calo di stipulazioni di tale tipologia di mutui, cessate definitivamente all'inizio del 2011;
- la legittimità della clausola di cui all'art. 4 del Contratto di Mutuo stante la chiarezza e la trasparenza del meccanismo di indicizzazione e a tal fine richiamava copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità;
- la legittimità del meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero descritto dall'art. 7 del contratto di mutuo che è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo in quanto le operazioni relative all'estinzione anticipata del rapporto di mutuo sono le medesime che la Banca effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i conguagli semestrali, con l'unica differenza per cui, in sede di estinzione anticipata, l'unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio Franco Svizzero / Euro e non, anche, il tasso di interesse Libor CHF, con la conseguenza che il conteggio di estinzione non beneficia degli effetti positivi derivanti dalla forte diminuzione dei tassi di interesse verificatasi negli ultimi anni, che, invece, ai fini del calcolo dei conguagli semestrali, “compensa” più che proporzionalmente gli effetti negativi derivanti dall'apprezzamento del Franco Svizzero sull'Euro, giacché si tratta di un'operazione relativa al solo capitale, che non considera gli interessi (trattandosi appunto di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato);
- che il meccanismo di indicizzazione valutaria al Franco Svizzero, previsto tanto in sede di ammortamento del mutuo quanto in sede di estinzione anticipata dello stesso, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti – e non già per una parte

- soltanto - in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione per capitale e interessi dovuta dal mutuatario;
- che le clausole disciplinanti l'indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, ed in particolare la clausola 7 che disciplina il meccanismo di estinzione anticipata del rapporto di mutuo, lungi dal comportare qualsivoglia squilibrio di diritti e obblighi, sono in verità perfettamente equilibrate, costituendo normali clausole di indicizzazione valutaria il cui funzionamento (che ricordiamo essere l'unico possibile) può portare, rispettivamente, ad un aggravio ovvero ad un beneficio della posizione contrattuale del mutuatario, a seconda dell'andamento del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro e, in particolare, del valore di tale tasso di cambio che viene rilevato il giorno di effettuazione dell'operazione di estinzione anticipata con conseguente infondatezza della doglianza di vessatorietà della clausola;
 - la piena legittimità e la chiarezza della clausola che disciplina l'estinzione anticipata, evidenziando in particolare che la terminologia utilizzata è chiara e comprensibile per i mutuatari;
 - che nell'ipotesi in cui la formulazione dell'art. 7 fosse considerata poco chiara e comprensibile (cosa che non è), ciò non potrebbe in ogni caso comportare la nullità di dette clausole ai sensi del Codice del Consumo atteso che l'applicabilità del rimedio di cui all'art. 36 del Codice del Consumo, è stata espressamente limitata, per volontà del Legislatore, alle ipotesi contemplate dagli artt. 33 e 34 del medesimo Codice del Consumo (tra le quali pacificamente non rientrano i casi di clausole redatte in maniera poco chiara o comprensibile); e - dall'altro lato, potrebbe al più astrattamente configurare una mera violazione dell'art. 35 del Codice del Consumo, per la quale il Legislatore ha contemplato unicamente il rimedio *dell'interpretatio contra stipulatorem* di cui al comma 2° della disposizione medesima;
 - l'infondatezza delle contestazioni dei Ricorrenti circa la pretesa violazione dell'art. 116 TUB e, più in generale, in merito alla pretesa violazione di doveri di informativa precontrattuale che vengono smentite per tabulas dal fatto che prima della stipula del Contratti di Mutuo la natura indicizzata del prestito ad una valuta estera è stata chiaramente riportata nell' art. 4 del Contratto di Mutuo, a tenore del quale "*Le parti*

convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO ...” e nel Documento di Sintesi;

- l'impossibilità di ricondurre il contratto di mutuo alla struttura del “*Currency Swap*” stante l'inesistenza di posizioni debitorie reciproche per cui il mutuo indicizzato al Franco Svizzero non rientra nella categoria degli strumenti finanziari derivati come peraltro precisato nella Direttiva Europea n. 17/2014 che è intervenuta sui contratti di finanziamento destinati all'acquisto di immobili residenziali, che ha specificamente incluso nel novero dei contratti di credito i “prestiti in valuta estera”, così riconoscendo esplicitamente la causa di finanziamento anche a quei contratti che sono caratterizzati dall'indicizzazione del prestito erogato ad una valuta estera, senza fare alcun riferimento alla categoria dei prodotti finanziari.

La resistente concludeva per il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, con vittoria di spese.

Alla prima udienza di comparizione, il giudice, rilevato che nella specie la mediazione non era stata espletata nei confronti della cessionaria dei rapporti contrattuali costituita in giudizio, ma nei confronti della cedente Barclays Bank UK, fissava alle parti il termine perentorio di 15 giorni per l'introduzione della procedura di mediazione. Esperito infruttuosamente siffatto tentativo dalle parti, il giudice disponeva la conversione del rito ex art. 702 ter c.p.c.; assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., ritenuta superflua la consulenza tecnica e insussistenti le condizioni per accogliere l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla convenuta siccome generica e suppletiva dell'onere probatorio sulla medesima gravante, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa. All'udienza del 10.11.2022 disponeva la CTU contabile e sulle conclusioni precisate all'udienza del 17.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e repliche.

Le domande attoree sono in parte fondate per le ragioni che si vanno ad esporre.

Il presente giudizio è stato instaurato da dodici attori che hanno stipulato in epoche diverse otto contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero che presentano caratteristiche similari. In particolare:

- in data 11.3.2010 [REDACTED] il quale agiva nella dichiarata qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N. 206/2005, sottoscriveva con atto per Notaio [REDACTED] un contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs 385/1993 con garanzia ipotecaria per mezzo del quale la Banca Barclays PLC erogava loro la somma di € 190.000 per la durata di anni trenta al tasso di interesse convenzionale dello 0,200% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,400%. Il tasso di cambio Franco svizzero/Euro veniva convenzionalmente pattuito in Franchi svizzeri di 1,4702 per un Euro.
- in data 28.7.2006 [REDACTED] il quale agiva nella dichiarata qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N. 206/2005, sottoscriveva con atto per Notaio [REDACTED] un contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs 385/1993 con garanzia ipotecaria per mezzo del quale la Banca Barclays PLC erogava loro la somma di € 100.000 per la durata di anni venti al tasso di interesse convenzionale dello 0,328% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,940%. Il tasso di cambio Franco svizzero/Euro veniva convenzionalmente pattuito in Franchi svizzeri di 1,5870 per un Euro;
- in data 28.11.2003 [REDACTED] il quale agiva nella dichiarata qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N. 206/2005, sottoscriveva con atto per Notaio [REDACTED] un contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs 385/1993 con garanzia ipotecaria per mezzo del quale la Banca Woolwich S.p.a. (poi Barclays PLC) erogava loro la somma di € 103.000 per la durata di anni venti al tasso di interesse convenzionale dello 0,28667% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,44%. Il tasso di cambio Franco svizzero/Euro veniva convenzionalmente pattuito in Franchi svizzeri di 1,5870 per un Euro;
- in data 2.2.2007 [REDACTED] il quale agiva nella dichiarata qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N. 206/2005, sottoscriveva con atto per Notaio [REDACTED] un contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs 385/1993 con garanzia ipotecaria per mezzo del quale la Banca Barclays PLC erogava loro la somma di € 55.000 per la durata di anni

quindici al tasso di interesse convenzionale dello 0,349% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 4,190%. Il tasso di cambio Franco svizzero/Euro veniva convenzionalmente pattuito in Franchi svizzeri di 1,6445% per un Euro;

- in data 24.6.2010 [REDACTED], i quali agivano nella dichiarata qualità di consumatori ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N. 206/2005, sottoscrivevano con atto per Notaio [REDACTED] un contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs 385/1993 con garanzia ipotecaria per mezzo del quale la Banca Barclays PLC erogava loro la somma di € 210.000 per la durata di anni trenta al tasso di interesse convenzionale dello 0,200% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,400%. Il tasso di cambio Franco svizzero/Euro veniva convenzionalmente pattuito in Franchi svizzeri di 1,3957% per un Euro;
- in data 14.10.2008 [REDACTED] i quali agivano nella dichiarata qualità di consumatori ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N. 206/2005, sottoscrivevano con atto per Notaio [REDACTED] un contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs 385/1993 con garanzia ipotecaria per mezzo del quale la Banca Barclays PLC erogava loro la somma di € 157.500 per la durata di anni venticinque al tasso di interesse convenzionale dello 0,394% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 4,730%. Il tasso di cambio Franco svizzero/Euro veniva convenzionalmente pattuito in Franchi svizzeri di 1,5819% per un Euro;
- in data 21.05.2007 [REDACTED] i quali agivano nella dichiarata qualità di consumatori ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N. 206/2005, sottoscrivevano con atto per Notaio [REDACTED] un contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs 385/1993 con garanzia ipotecaria per mezzo del quale la Banca Barclays PLC erogava loro la somma di € 205.000 per la durata di anni trenta al tasso di interesse convenzionale dello 0,387% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 4,640%. Il tasso di cambio Franco

svizzero/Euro veniva convenzionalmente pattuito in Franchi svizzeri di 1,6808% per un Euro;

- in data 17.07.2007 [REDACTED], i quali agivano nella dichiarata qualità di consumatori ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N. 206/2005, sottoscrivevano con atto per Notaio [REDACTED] un contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs 385/1993 con garanzia ipotecaria per mezzo del quale la Banca Barclays PLC erogava loro la somma di € 115.000 per la durata di anni trenta al tasso di interesse convenzionale dello 0,362% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 4,340%. Il tasso di cambio Franco svizzero/Euro veniva convenzionalmente pattuito in Franchi svizzeri di 1,6851% per un Euro.

Le caratteristiche degli otto contratti di mutuo elencati sono identiche nella misura in cui sono tutti contratti di mutuo fondiario in euro indicizzati al Franco Svizzero con garanzia ipotecaria per l'acquisto della prima casa stipulati da consumatori e prevedono un tasso di interesse convenzionale, un tasso di cambio convenzionale, un piano di ammortamento allegato ai singoli contratti meramente ipotetico ed astratto in quanto costruito sul "capitale di 100 euro" e le clausole degli interessi, del deposito fruttifero e dell'estinzione anticipata del mutuo, con conversione del tasso riferito al franco svizzero.

In particolare l'art. 4 prevede che "Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre vi sarebbero stati dei conguagli, determinando la Banca la differenza tra i tassi convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Tali differenze, in particolare, concernevano: "l'eventuale differenza di interessi calcolati nel semestre precedente in base al 'tasso di cambio convenzionale Franco Svizzero/Euro' e gli interessi effettivamente dovuti in base al LIBOR [...] FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta" rilevato l'ultimo giorno del semestre di riferimento, "maggiorato di 1,000 [...] punti percentuali"; nonché "l'eventuale differenza tra il 'tasso di cambio convenzionale' Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta l'ultimo giorno del semestre di riferimento".

Dette differenze potevano dare vita ad un "conguaglio positivo o negativo" che sarebbe stato accreditato ovvero addebitato dalla Banca, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4

bis del contratto, sullo *“speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte Mutuataria”*.

Inoltre, l'art. 7 del contratto prevede in capo ai mutuatari la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo previo saldo di eventuali arretrati dovuti, delle spese giudiziali anche irripetibili e di quant'altro dovuto dalla parte mutuataria e previo, altresì, versamento degli interessi dovuti fino al giorno dell'estinzione. Veniva espressamente precisato che *“In caso di estinzione parziale, la somma restituita dalla parte mutuataria alla banca determina la quota di capitale estinto. Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la quota di capitale residuo. Questo capitale residuo è la base di ricalcolo del piano di ammortamento per la durata rimanente del mutuo. Il tasso utilizzato per il ricalcolo sarà quello applicato al contratto di mutuo alla data di estinzione. Il successivo art. 7 bis prevedeva, poi, la possibilità di conversione del tasso riferito al Franco svizzero in uno riferito all'euro dovendo, però, il mutuatario indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla banca al momento della conversione; “il giorno fissato per la conversione – secondo quanto previsto dalla medesima disposizione contrattuale – la banca provvederà a determinare l'eventuale variazione tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero/euro e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato sul Il Sole 24 ore determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero. L'importo così determinato è preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserva di norma la scadenza originariamente stabilita nel contratto.”*

I contratti oggetto del presente giudizio riguardano, dunque, mutui in euro indicizzati al franco svizzero, ossia mutui la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. Detta particolare tipologia di finanziamento si caratterizza per il fatto che l'indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall'andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Nell'alea del contratto rientrano, quindi, sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull'ammontare delle rate del mutuo, prevede *“conguagli semestrali”*. In

particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; l'importo ("positivo" o "negativo") così rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero.

I mutui in questione, dunque, come chiarito dalla CTU, sono regolati in Euro ma la valuta di riferimento per il calcolo definitivo delle rate e del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, è il Franco Svizzero. Continuando il rapporto fino alla scadenza contrattuale non vi è, quindi, alcuna conversione e rivalutazione in senso tecnico del capitale che continua ad essere in Euro per tutta la sua naturale durata e gli interessi sono indicizzati al LIBOR (London Interbank Offered Rate) Franco Svizzero 6 mesi maggiorato di uno spread. Le rate sono pertanto costanti con conguaglio semestrale di interessi e cambio e composte da una quota capitale e una quota di interesse calcolata sul capitale residuo. Viene inoltre stabilito anche il tasso di cambio convenzionale espresso nei contratti in modo diretto, come di prassi, quindi, in termini di valuta estera per un Euro (una diminuzione del tasso di cambio corrisponde quindi a una svalutazione dell'Euro e a un rafforzamento della valuta estera).

Per convertire un importo da valuta estera a Euro si moltiplica per il tasso diretto e nell'operazione inversa (da Euro a valuta estera) l'importo in Euro viene diviso per il tasso di cambio diretto ovvero viene moltiplicato per il suo reciproco (tasso di cambio indiretto).

Dalle disposizioni dell'art. 4 si rileva che le rate addebitate mensilmente sarebbero state, per tutta la durata del mutuo, quelle stabilite in sede contrattuale sulla base del "tasso di interesse convenzionale" ed espresse in Euro sulla base del "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro previsti nel contratto stesso.

Come ha chiarito il CTU : *"Ogni semestre, nel mese di giugno e dicembre è previsto poi un conguaglio da effettuarsi, sulla base dei semestri scaduti rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre precedenti. E' prevista una doppia indicizzazione semestrale: - la prima, finanziaria, originata dalla differenza tra gli interessi pagati nel periodo di riferimento sulla base del tasso di interesse convenzionale e gli interessi ricalcolati applicando il tasso di interesse di riferimento (Libor CHF 6 mesi rilevato per valuta il 31 maggio per il semestre 1/6-30/11 e il 30 novembre per il semestre 1/12-31/5) maggiorato di uno spread - la seconda, valutaria, conseguente alla variazione del tasso di cambio CHF/EUR e risultante applicando agli importi (capitale ed interessi) pagati nel semestre di riferimento e convertiti in Euro sulla base del tasso convenzionale, la differenza tra il tasso di cambio convenzionale*

e quello effettivo (rilevato per valuta il 31 maggio per il semestre 1/12-31/5 e il 30 novembre per il semestre 1/6-30/11). La differenza tra i due tassi, in altre parole, permette di determinare quanti Euro in più o in meno sono necessari per acquistare un Franco Svizzero al tasso effettivo del periodo di conguaglio rispetto al tasso convenzionale. Moltiplicando tale differenza per l'importo espresso in Franchi si ottiene il conguaglio a debito o a credito."

Come ha ammesso la Banca convenuta - vedi pag. 13 della comparsa- tale tipologia contrattuale si è rivelata molto favorevole ai mutuatari più o meno fino all'incirca all'anno 2010 ovvero fino a quando il tasso di cambio franco svizzero/euro era favorevole e, quindi, la determinazione della rata di ammortamento attraverso la parametrizzazione al franco svizzero consentiva di mantenere basso il tasso di interesse. A partire dall'anno 2010, però, allorquando il franco svizzero si è apprezzato sull'euro "a causa del propagarsi alla zona Euro della c.d. crisi Lehman", detto meccanismo ovviamente non è risultato più favorevole ai mutuatari i quali si sono trovati a dover corrispondere rate molto più elevate che in precedenza. Nel momento in cui i mutuatari avrebbero voluto estinguere il mutuo e hanno presentato alla banca la richiesta di estinzione anticipata hanno ricevuto il conteggio estintivo che evidenziava una somma a titolo di capitale molto elevata considerato il numero di rate già corrisposte e che ha fatto desistere i mutuatari dalla richiesta di estinzione, decisamente antieconomica, vincolandoli in tal modo al rapporto che, inevitabilmente è dovuto proseguire (vedi conteggi estintivi dei singoli mutui docc. 2,5,8,11,14,17,20,23). A titolo esemplificativo si richiamano il contratto di mutuo stipulato in data 14.10.2008 dai sigg.ri [REDACTED] per l'ammontare di € 157.500,00 che alla data del 14.4.2018, e quindi dopo dieci anni, presentava un capitale residuo di € 117.973,18 e il contratto di mutuo stipulato dai sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] in data 24.6.2010 per l'ammontare di € 210.00,00 che alla data del 1.4.2018, dopo oltre otto anni, presentava un capitale residuo di € 169.274,21.

Tali circostanze evidenziano come la tipologia di mutuo sottoscritto dagli attori che presentava il meccanismo della doppia indicizzazione finanziaria e valutaria al momento della stipula risultava molto vantaggioso, ma nel momento in cui i clienti hanno optato per l'estinzione anticipata ha manifestato criticità che non erano state evidenziate al momento della sottoscrizione del contratto.

La questione controversa sottoposta alla valutazione della giudicante riguarda la validità delle clausole di cui agli artt. 4 e 7 dei contratti di mutuo stipulati dagli attori e di cui è stata

eccepite la nullità stante la loro natura vessatoria in quanto comportanti un evidente squilibrio dei diritti e obblighi fra le parti e non redatte in modo chiaro e comprensibile secondo quanto previsto dall'art. 33 e ss. del Codice del Consumo che ha recepito le disposizioni della Direttiva Comunitaria n. 93/13.

In particolare, l'art. 4 di detta Direttiva prevede che «1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. 2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

Con particolare riguardo al caso che occupa, detta norma deve essere interpretata nel senso che «nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo» (così Corte di giustizia UE n. 776/2021).

L'articolo 5 della medesima direttiva prevede, invece, che: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. (...)». L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia, altresì, che: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». L'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, infine, dispone che: «Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei

concorrenti professionali provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

È chiaro che l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della direttiva 93/13, non possa essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale delle stesse. Poiché il sistema di tutela istituito dalla suddetta direttiva si basa sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

La giurisprudenza comunitaria impone che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere messo in grado di comprendere il funzionamento concreto del sistema indicato dalla clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) parte dal presupposto di fondo secondo il quale il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, ragion per cui quegli è portato ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto.

L'asimmetria informativa che caratterizza i rapporti contrattuali fra consumatore e banca impone al professionista di fornire informazioni volte a chiarire al consumatore il funzionamento del meccanismo di cambio ed il rischio ad esso connesso. Costituiscono elementi di particolare importanza le precisazioni relative ai rischi assunti dal mutuatario in caso di deprezzamento considerevole della moneta avente corso legale nello stato membro in cui quest'ultimo è domiciliato e di un aumento del tasso di interesse estero.

Nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, anche potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo. È importante, infatti, che il consumatore sia messo in grado di poter prendere decisioni con piena cognizione di causa valutando tutti gli aspetti e le possibili conseguenze dell'operazione economica che si trova a sottoscrivere avendo modo di comprendere chiaramente le modalità di calcolo delle rate mensili di rimborso del mutuo che sta contraendo.

Il consumatore, dunque, dovrà essere reso edotto in maniera adeguata non soltanto in ordine al funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo, bensì dovrà anche essere reso edotto del fatto che, in caso di repentino mutamento del contesto economico, il rischio di cambio – magari favorevole al mutuatario all'atto della stipula del contratto – potrebbe rivelarsi sproporzionato e, dunque, a lui decisamente sfavorevole. La Banca dovrebbe, dunque, prospettare al cliente i vari scenari possibili, siano essi positivi o negativi, in modo da consentire allo stesso di effettuare scelte razionali e consapevoli e di essere, quindi, pronto ad affrontare e fronteggiare le conseguenze derivanti da ogni possibile fluttuazione del mercato.

L'esame delle clausole 4 e 7 contenute nei contratti di mutuo oggetto di causa rende evidente come le stesse, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza europea, non siano chiare né comprensibili nel loro contenuto tecnico per un consumatore medio, non esplicando con terminologia semplice le modalità di funzionamento del complesso e oscuro meccanismo finanziario tipico dei mutui indicizzati al franco svizzero. La lettura delle clausole non consente al consumatore medio di comprendere quale sia il tasso di interesse applicabile in

concreto e come venga sviluppato il piano di ammortamento se si considera, peraltro, che quello allegato ai singoli contratti è meramente indicativo in quanto costruito sul “*capitale di 100 euro*” (tranne che per il contratto stipulati nel 2003 (sig. ) per il quale il piano si riferisce all'effettivo importo finanziato). Inoltre la redazione della clausola di estinzione anticipata non consentiva ad un consumatore medio, normalmente informato di prendere conoscenza della possibilità di apprezzamento e deprezzamento della valuta estera né di valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di dette clausole sui suoi obblighi finanziari (vedi Lupean C-119/17).

La terminologia utilizzata e la tecnica redazionale scarsamente esplicativa non consentono al mutuatario di comprendere effettivamente l'impegno economico che sta assumendo al momento della sottoscrizione del contratto. Non vi è alcun elemento dal quale poter desumere che ai mutuatari sia chiaramente rappresentato il rischio correlato a tale tipologia di contratti dal quale poter desumere che ai mutuatari sia chiaramente rappresentato il rischio correlato a tale tipologia di contratti e alle conseguenze sfavorevoli che gli stessi potrebbero subire in caso di forte apprezzamento del franco svizzero sull'euro e, dunque, delle ripercussioni, tanto in negativo che in positivo, che i mutamenti del contesto socio-economico potrebbero avere sulla determinazione delle rate di ammortamento e, conseguentemente dei conguagli semestrali. A tal riguardo, la Corte di Giustizia ha in più occasioni affermato che la finalità della Direttiva 93/13 è quella di proteggere i consumatori e che l'informazione, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, è, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tale informazione che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest'ultimo (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

È di chiara evidenza, poi, che tan"o la clausola inerente l'estinzione in via anticipata che quella relativa alla conversione rechina nella specie un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi addossando in via esclusiva al consumatore le conseguenze di tale scelta. È incontestabile, infatti, che il meccanismo della doppia conversione del capitale prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi di nuovo in euro in base alla

quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro, renda dette operazioni svantaggiose per il consumatore il quale – sempre a causa dell’oscurità del contenuto di dette clausole in quanto recanti principi di matematica finanziaria di certo non alla portata dell’uomo medio – non può comprendere, all’atto della sottoscrizione, il gravoso impegno economico che sarebbe chiamato a sostenere laddove, ad esempio, in costanza di rapporto, dovesse optare per l’estinzione anticipata o per la conversione del finanziamento; gravosità dell’impegno che, come avvenuto nel caso di specie, i mutuatari hanno appreso soltanto allorquando decidevano di esercitare il diritto ad essi in tal senso attribuito.

Nel caso in esame, peraltro, la banca proponendo a consumatori interessati a contrarre un mutuo per l’acquisto della prima casa che in apparenza era un mutuo fondiario a rata fissa e interesse variabile con garanzia ipotecaria e, quindi, un tipico contratto di finanziamento, aveva obblighi informativi ancora più stringenti in quanto avrebbe dovuto rendere edotti i contraenti del complesso meccanismo della doppia indicizzazione e del funzionamento del deposito fruttifero anche mediante esemplificazioni di ipotesi di estinzione anticipata dopo due/cinque/ dieci anni considerata la durata particolarmente lunga di tali contratti.

Il compito di un esperto banchiere, il *bonus argentarius*, è quello di sottoporre ai clienti i prodotti maggiormente confacenti alle loro esigenze e di renderli edotti delle caratteristiche dello specifico prodotto che vanno ad acquistare contraendo il finanziamento, avendo cura di spiegarne il funzionamento, obblighi che nel caso in esame non sono stati adempiuti dalla banca se si considera che gli attori soltanto quando hanno chiesto il calcolo del capitale residuo per procedere all’estinzione anticipata del mutuo si sono resi conto che, nonostante avessero sempre corrisposto le rate mensili e fossero state accantonate somme nei depositi fruttiferi il capitale residuo era sensibilmente inferiore a quello ricevuto al momento della stipula.

Peraltro, gli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sulla banca imponevano nel caso in esame obblighi esplicativi, descrittivi, esemplificativi volti a rendere effettivamente edotti i consumatori delle caratteristiche del contratto che stavano per stipulare con specifico riferimento all’alea contrattuale assunta con il meccanismo di indicizzazione valutaria del tasso di cambio Franco Svizzero/euro avvisandoli che sebbene in apparenza la denominazione “Mutuo fondiario” e le rate fisse a tasso variabile facevano propendere per

un ordinario contratto commutativo di mutuo, in realtà il complesso meccanismo - che avrebbe dovuto essere spiegato in fase di trattative precontrattuali- trasformava il contratto di mutuo in contratto aleatorio soggetto alle fluttuazioni del tasso di cambio.

La banca convenuta non ha presentato in modo trasparente ed adeguato il funzionamento delle clausole di estinzione anticipata di conversione neanche nel Documento di Sintesi che è uno dei principali strumenti di trasparenza bancaria che, secondo la normativa di trasparenza della Banca D'Italia almeno a partire dal 2003 deve fornire chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche e deve essere redatto secondo modalità anche grafiche di immediata percezione e comprensione.

Nella parte I *“sintesi delle principali condizioni economiche del contratto”* sono offerte informazioni incomplete e fuorvianti se si considera che l'*“importo finanziato”* è espresso esclusivamente in Euro senza che sia indicato il *“tasso di cambio CHF/Euro convenzionale”* che risulta indispensabile in quanto il mutuo è indicizzato non soltanto per la quota di interessi, ma anche per il capitale. Il riferimento all'indicizzazione del mutuo ed il tasso di cambio convenzionale sono inseriti solo nella sezione *“tassi di interesse”* del documenti di sintesi dove con riferimento al *“tipo di tasso”* viene indicato: *“Tasso Variabile- Rata costante- indicizzato in Franchi Svizzeri”*. Viene data, quindi, un'informazione incompleta e fuorviante perché l'indicizzazione riguarda anche la determinazione della prestazione di rimborso del capitale, non offrendo, quindi, alcuna esplicazione del complesso meccanismo riportato all'art. 4 dei contratti di mutuo. In particolare, la parte 2 del Documento di sintesi rubricata *“Sintesi delle principali clausole contrattuali aventi contenuto economico”* evidenzia una incongruenza tra il grado di precisione con cui viene descritta l'applicazione del meccanismo di *“doppia indicizzazione”* alle rate di rimborso e l'assenza di informazioni descritte con riferimento all'estinzione anticipata con riferimento alla quale si fa riferimento unicamente ai *“tempi di estinzione anticipata: il mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, in tutto o in parte, con un preavviso di 60 giorni”*. Nessun riferimento alla variazione di cambio Franco Svizzero/Euro applicata al capitale restituito.

La conversione viene descritta con riferimento all'*“esercizio di opzioni”* dove è genericamente indicato che *“parte mutuataria ha facoltà di optare per la conversione del mutuo Franchi Svizzeri con altro prodotto tra quelli offerti dalla banca al momento della conversione , alle condizioni applicate in quel momento alla propria clientela. Dando preavviso di 60 giorni”* e non viene fatto alcun

riferimento all'applicazione al debito residuo della variazione del cambio e la liquidazione del deposito a riduzione del debito residuo.

La rubrica *"criteri di indicizzazione e modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso"* riproduce l'art. 4 dei contratti di mutuo senza offrire alcuna esplicazione né chiarificazione.

Il Foglio Informativo consegnato ai mutuatari prima della stipula dei contratti (vedi doc. 39 a fascicolo Banca) a cui fa riferimento l'art. 10 dei contratti sembra riferito a plurime fattispecie contrattuali: *"mutuo a tasso fisso"*, *"mutuo a tasso variabile"*, *"Prodotti a tasso misto"*, *"prodotti a tasso protetto"*, *"Mutuo Franchi Svizzeri"* , *"Mutuo libero"* e descrive in maniera generica i *"principali rischi"* fra cui è annoverato *"in caso di mutuo in valuta (franchi Svizzeri) : la variabilità del tasso di cambio"*. La banca, quindi, non ha predisposto delle informazioni specifiche per la tipologia di mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero, ma un unico foglio informativo adattabile a plurime fattispecie contrattuali molto diverse fra loro e, quindi, del tutto generico ed inidoneo ad offrire informazioni esplicative dei complessi meccanismi contenuti nei contratti di mutuo sottoscritti.

È segnatamente sulla base di tali informazioni che il consumatore decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest'ultimo (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

La chiarezza dei meccanismi di funzionamento dei contratti di mutuo evidenziati dal CTU che ha offerto una lettura combinata delle clausole contrattuali impone alla giudicante di osservare che la ricostruzione *"a posteriori"* da parte di un tecnico esperto quale la dott.ssa  non rende *"chiaro e trasparente"* il contratto di mutuo per il consumatore medio che al momento della sottoscrizione avrebbe dovuto ricevere dal professionista le informazioni necessarie per valutare adeguatamente i meccanismi contrattuali ed effettuare una scelta consapevole, informazioni che avrebbero ridotto le *"asimmetrie informative"* e non sarebbero state particolarmente gravose per il professionista, in grado di rappresentare al consumatore le singole clausole ed il funzionamento complessivo del contratto le cui clausole sono da lui stesso predisposte e sottoposte al cliente.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, la giudicante ritiene che la rappresentazione dell'indicizzazione finanziaria e di quella valutaria sia incompleta in quanto non chiarisce il

meccanismo di individuazione del tasso di interesse applicabile né quello di estinzione anticipata per cui entrambe le clausole previste dall'art. 4 e dall'art. 7 hanno un funzionamento squilibrato a favore della banca in quanto non avendo reso edotto e consapevole il mutuatario delle modalità per avvalersi della clausola di estinzione anticipata del mutuo si è messa al riparo da un andamento del cambio CHF/euro a lei sfavorevole, con un apprezzamento dell'euro sul franco.

Le clausole in esame danno luogo ad un regolamento negoziale ambiguo e di difficile comprensione da parte di un soggetto privo di peculiari competenze finanziarie vanno, quindi, dichiarate nulle (conf. la citata sentenza della Corte di Cassazione 23655/21 che, in una fattispecie eguale a quella oggetto di causa, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur avendo ritenuto non chiara la clausola contrattuale di un mutuo "prima casa", che indicizzava il capitale al tasso di cambio tra l'euro e una diversa valuta, ne aveva escluso la nullità ex artt. 33,34 e 36 Codice del Consumo. La Corte ha espresso il seguente principio di diritto: "*In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile*").

La vessatorietà delle clausole comporta come effetto la nullità delle stesse ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice di consumo che è una nullità parziale in quanto prevede che: "*il contratto rimane valido per il resto*". Di recente la Corte di Giustizia (causa c-705/21 par. 38) ha affermato che in caso di nullità del contratto pregiudizievole per il consumatore, la sostituzione della clausola abusiva con disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva (punto 44), il rinvio delle parti alla rinegoziazione del contratto "*purché esso determini il quadro di tali trattative e queste siano volte a stabilire tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale che tenga conto segnatamente dell'obiettivo di tutela del consumatore sotteso alla direttiva 93/13*" (punto 46), assicurare che "*il consumatore si trovi, in definitiva, nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita*" (punto 47), a tale fine anche "*ordinare un rimborso a suo favore delle somme indebitamente percepite dal mutuante sulla base della clausola giudicata abusiva, avvenendo siffatto rimborso a titolo di arricchimento senza causa*" (punto 48).

In virtù, quindi, di detta invalidità parziale – in quanto concernente singole clausole – tenuto conto della previsione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sopra richiamato secondo il quale le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali degli Stati membri, deve ritenersi che, laddove il contratto possa continuare ad esistere anche senza le clausole viziate da nullità, esso continuerà a vincolare le parti.

Secondo costante giurisprudenza, tale disposizione, e in particolare la sua seconda parte, ha lo scopo non di annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Il contratto in questione può, pertanto, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, la sua sopravvivenza senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, circostanza questa che va verificata di volta in volta secondo un approccio obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, C-118/17, punti 40 e 51, e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 et C-179/17, punto 57).

“Per quanto concerne le conseguenze dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, va ricordato che l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione nell'ambito della direttiva 93/13 consiste nel ripristinare l'equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell'annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive” (sentenza del 31 marzo 2022, Lombard Lizing, C-472/20, punto 54e giurisprudenza ivi citata). E' quanto ha affermato di recente la Corte di Giustizia (par. 38 C-705/21 del 27.4.2023) nella sentenza MJ contro AXFina Hungary in cui ai paragrafi da 39 a 50 ha chiarito le conseguenze dell'invalidità del contratto derivanti dal carattere abusivo di una clausola precisando che sebbene il giudice nazionale non possa integrare il contratto rivedendo il contenuto della clausola abusiva di cui è stata accertata la nullità (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, punto 30), *“una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve dunque essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il*

consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento ad un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022, Lombard Lizing, C-472/20, EU:C:2022:242, punti 50 e 55 nonché giurisprudenza ivi citata).

Inoltre la Corte di Giustizia ha precisato che: “qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo di cui trattasi debba essere nullo nella sua interezza dopo la soppressione di una clausola abusiva di quest’ultimo, una siffatta clausola può, in via eccezionale, essere soppressa e sostituita da una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti. Una possibilità del genere è limitata alle ipotesi in cui la dichiarazione di nullità del contratto nella sua interezza esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022, Lombard Lizing, C-472/20, punto 41). In tale contesto, occorre altresì rilevare che, qualora il giudice nazionale ritenga che la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo di cui trattasi produca la conseguenza di penalizzare il consumatore, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 42 della presente sentenza, la sostituzione della clausola abusiva di cui trattasi con disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva non costituisce l’unica conseguenza conforme alla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, punti 39 e 40). Pertanto, in assenza di una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o di una disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto di mutuo di cui trattasi che possa sostituirsi alle clausole abusive in esame, la Corte ha precisato che, nella misura in cui il consumatore non ha espresso il proprio intento di mantenere tali clausole abusive e la dichiarazione di nullità di detto contratto esporrebbe tale consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il livello elevato di tutela del consumatore, che deve essere garantito conformemente alla direttiva 93/13, richiede che, al fine di ripristinare l’equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell’insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che la dichiarazione di nullità di detto contratto potrebbe provocare, in particolare a causa dell’esigibilità immediata del credito del professionista nei suoi confronti (sentenza del 31 marzo 2022, Lombard Lizing, C-472/20, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il giudice nazionale può, in particolare, al fine di salvaguardare gli interessi del consumatore, ordinare un rimborso a suo favore delle somme indebitamente percepite dal

mutuante sulla base della clausola giudicata abusiva, avvenendo siffatto rimborso a titolo di arricchimento senza causa (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022, Lombard Lizing, C-472/20, punto 58).

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame alla luce dei rimedi previsti dal diritto nazionale in cui vige il principio di conservazione del contratto (artt. 1339 c.c. , 1367 c.c. , 1419 c.c.) si deve ritenere che per evitare la caducazione dei contratti di mutuo nella loro interezza, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per il cliente il quale si troverebbe a dover restituire l'intero capitale erogato per effetto della caducazione della causa giustificativa del trasferimento, si deve fare applicazione dell'art. 1419 c.c....

I contratti di mutuo possono, quindi, permanere in vita previa epurazione ai sensi del disposto dell'art. 1419 c.c. delle clausole affette da nullità non importando la nullità di singole clausole quella dell'intero contratto, salvo che si dimostri che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole dichiarate invalide. Situazione questa che non appare ricorrere nel caso di specie essendo evidente che i mutuatari avrebbero senz'altro stipulato il mutuo ove privo di quelle clausole vessatorie in quanto non redatte in modo chiaro e comprensibile e, comunque, comportanti uno squilibrio dei diritti ed obblighi tra professionista e consumatore. Ha affermato, a tal riguardo, la Corte di Giustizia che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, quando l'invalidazione di un contratto nella sua interezza esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, il giudice nazionale sani la nullità delle clausole abusive contenute in tale contratto sostituendovi una disposizione di diritto interno di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto (cfr. CGUE n. 260/2019).

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame si deve ritenere che il ricalcolo dei piani di ammortamento dei singoli contratti effettuato dal CTU mediante l'applicazione del tasso sostitutivo BOT di cui all'art. 117, comma 7 TUB, vigente all'epoca di stipula dei singoli contratti ha consentito di individuare gli importi versati dai mutuatari a titolo di interessi calcolati secondo le disposizioni contrattuali, dopo i conguagli semestrali e gli importi dovuti in base al ricalcolo applicando i tassi BOT di cui all'art. 117 comma 7 TUB.

Il CTU ha evidenziato che il sig.  ha corrisposto € 15.795,81 anziché € 12.052,81 e, quindi, ha diritto alla ripetizione dell'eccedenza di € 3.743,00 e poiché il suo

contratto di durata trentennale non si è estinto si deve ritenere che il piano di ammortamento prosegua tenendo conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data di stipula del contratto in data 11.3.2010. Il sig. [REDACTED] risulta avere corrisposto la somma di € 4.043,18 in eccedenza rispetto al dovuto atteso che gli interessi versati ammontano ad € 24.512,55, calcolati come da contratto con i conguagli semestrali, mentre gli interessi dovuti applicando l'art. 117 comma 7, TUB ammontano ad € 20.469,37 anche questo contratto è ancora in essere per cui si deve ritenere che il piano di ammortamento prosegua tenendo conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data di stipula del contratto in data 28.7.2006.

Il sig. [REDACTED] risulta avere versato a titolo di interessi calcolati come da contratto con i conguagli semestrali l'importo di € 27.233,72 mentre avrebbe dovuto versare € 20.422,43, a titolo di interessi ricalcolati ex art. 117 TUB con conseguente diritto alla ripetizione dell'importo di € 6.811,29. Il contratto di mutuo di durata ventennale risulta scaduto il 28.11.2023 per cui il presente ricalcolo al 30.11.2019 deve essere aggiornato fino alla scadenza del contratto applicando il piano di ammortamento che tenga conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data di stipula del contratto in data 28.11.2003.

Il CTU ha accertato che il sig. [REDACTED] ha versato a titolo di interessi calcolati come da contratto dopo i conguagli semestrali l'importo di € 11.245,60 inferiori di € 1.112,33 rispetto al dovuto (pari ad € 12.357,93) calcolati applicando il tasso BOT di cui all'art. 117 TUB comma 7), ne consegue che nessun importo spetta all'attore in restituzione.

Gli interessi versati da [REDACTED] con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 24.6.2010 calcolati in base alle disposizioni contrattuali, dopo i conguagli semestrali, ammontano ad € 15.936,73 e presentano un'eccedenza di € 2.933,79 rispetto agli interessi dovuti in base al ricalcolo con i tassi BOT che ammonta ad € 13.002,94. Ne consegue che i sigg. [REDACTED] hanno diritto alla restituzione delle somme di € € 2.933,79 e poiché il contratto ha durata trentennale e non è ancora estinto dovrà farsi applicazione dal 30.11.2019 il piano di ammortamento che tenga conto del tasso BOT ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB.

Con riferimento al mutuo stipulato in data 14.10.2008 il CTU ha accertato che i sig.ri [REDACTED] [REDACTED] hanno versato a titolo di interessi l'importo di € 18.289,95 mentre gli interessi ricalcolati al tasso BOT di cui all'art. 117 TUB comma 7 ammontavano ad € 51.338,27 ne consegue che nessun credito restitutorio vantano i mutuatari.

Anche i sigg.ri [REDACTED] non hanno maturato alcun debito restitutorio in quanto le somme pagate a titolo di interessi calcolati come da contratto sono inferiori (€ 52.106,13) rispetto a quelle calcolate come dovute (€ 73.054,83) facendo applicazione del tasso sostitutivo BOT ai sensi dell'art. 117 TUB, VII comma.

Analoga considerazione vale anche per i sigg.ri [REDACTED] i quali hanno versato € 21.585,06 a titolo di interessi come da contratto dopo i conguagli che risulta inferiore rispetto all'importo calcolato applicando il tasso BOT di cui all'art. 117 comma 7 vigente all'epoca di stipula dei singoli contratti (pari ad € 37.348,62).

Nessun diritto restitutorio spetta ai mutuatari in quanto, sebbene abbiano richiesto alla banca i conteggi estintivi, poi non hanno versato le somme a titolo di estinzione anticipata.

Alla luce delle argomentazioni svolte, quindi, la giudicante ritiene di dover dichiarare la nullità delle clausole 4 e 7 contenute nei contratti di mutuo stipulati dagli attori ed il diritto dei sigg.ri [REDACTED] alla restituzione delle somme indebitamente versate alla banca convenuta nell'ammontare, rispettivamente, di € 3.743,00 [REDACTED], € 4.043,18 [REDACTED], € 6.811,29 [REDACTED] ed € 2.933,79 [REDACTED], mentre nessun credito restitutorio vantano i sigg.ri [REDACTED]

[REDACTED]. Sulle somme liquidate a titolo di restituzione sono dovuti anche gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (31.10.2019) al saldo. Per l'applicazione degli interessi moratori ex art. 1284 c.c. alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale (cfr. Cass. 3.1.2023 n. 61, che ha meritoriamente precisato che la clausola di salvezza), che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura in deroga al tasso legale, serve ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non restringe il campo d'applicazione alle sole obbligazioni di valuta nascenti *ex contractu*.

Infine, la giudicante ritiene che sia priva di pregio la doglianza inerente la nullità del contratto derivato per mancanza di causa in quanto trae origine dalla qualificazione dei contratti di mutuo come contratti derivati impliciti.

Come già deciso, invero, da questo Tribunale (v. sentenza n. 12332/17, rel. dott. F. Ferrari) *“La tesi non può essere condivisa, come anticipato, non solo in quanto differente è la struttura causale del derivato rispetto a quella di indicizzazione prevista nei mutui in esame, non operando per quest'ultima né una finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria, né, tanto meno una*

scommessa con contenuto speculativo; ma anche per il differente meccanismo operativo, non riscontrandosi nei contratti in parola uno scambio di flussi finanziari con pagamento ad opera della parte di volta in volta onerata della differenza rispetto a quanto compensato, che costituisce, invece, l'oggetto del contratto in derivati. Nei contratti in esame, infatti, non risulta mai previsto un obbligo a carico della banca di effettuare il pagamento di un differenziale, dal momento che la clausola prevede solo l'accantonamento sul conto fruttifero della variazione della rata pagata alle condizioni contrattuali originarie previste nel piano di ammortamento rispetto alla rata determinata alle condizioni economiche attuali, il tutto sempre e comunque in vista dell'adempimento da parte del mutuatario al proprio obbligo restitutorio."

Le parti hanno concluso un mutuo ed invero il contratto prevede l'obbligo per il mutuatario di restituire la stessa quantità di capitale ricevuta, oltre ad una quota di interessi a tasso variabile ancorato a taluni indici.

Come condivisibilmente argomentato sul punto anche dalla Corte d'Appello di Milano, *"la natura di derivati impliciti dei contratti in esame deve ritenersi assolutamente esclusa, attesa l'assenza di una componente variabile per la parte relativa alla restituzione del capitale -che viene immediatamente messo a disposizione della parte mutuataria, cosa che non avviene negli strumenti derivati- e che non prevede in alcun modo la sussistenza di uno scambio di flussi finanziari, di volta in volta regolati tra le parti, che è ciò che individua il meccanismo intrinsecamente aleatorio degli strumenti derivati, coerente con la loro natura sostanzialmente speculativa"* (v. sentenza n. 459/19); *"la causa di un contratto derivato è invece pacificamente del tutto differente, sia nel caso di derivato stipulato con funzione di copertura del rischio di variabilità del prezzo dovuto per un debito sottostante, sia nel caso di derivato con funzione speculativa"* (v. sentenza n. 2775/19, doc. n. 2 convenuta).

Del resto, anche il Supremo Collegio (Corte di Cassazione 23655/21) ha di recente affermato, proprio in tema di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, che non è possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato -e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi- ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.

Le spese processuali seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta come liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri indicati nel D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022. In particolare, considerato che il legale di parte attrice assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (connessione impropria ai sensi dell'art. 103 ult.co c.p.c. che è l'unica ipotesi di cumulo soggettivo sottratta alla regola dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014) la cui difesa comporta l'esame di questioni di fatto e di diritto "non specifiche e non distinte" si applica l'art. 4 comma 4 del D.M. 55/2014 con conseguente riduzione del compenso del 30%. Ne consegue che il compenso standard su cui applicare la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014 (obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023) deve essere individuato nel compenso che si sarebbe dovuto liquidare alla parte vittoriosa a cui è stata attribuita la somma maggiore (art. 5 comma 1 D.M. 55/2014) che nel caso di specie coincide con [REDACTED] a favore del quale è stato liquidato l'importo di € 6.811,29 con conseguente applicazione dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 il cui compenso medio ammonta ad € 5.077,00. Tale compenso deve essere aumentato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, modificato dall'art. 1 comma 1 lett.c) D.M. 37/2018, nella misura del 30% fino ad un massimo di dieci soggetti e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci fino ad un massimo di trenta (€ 14.723,00) e poi l'importo di € 19.800,00 (pari ad € 14.723,00+ 5.077,00) deve essere ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 55/2014 (€ 5.940,00) con conseguente condanna della banca al pagamento dell'importo di € 13.860,21 oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15%.

Le spese di CTU liquidate in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] contro BARCLAYS BANK IRELAND PLC, così provvede:

- a. Dichiaro la nullità delle clausole di cui agli artt. 4 e 7 dei contratti di mutuo stipulati dagli attori con la banca BARCLAYS BANK IRELAND PLC;
- b. Condanna BARCLAYS BANK IRELAND PLC al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di € 3.743,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (31.10.2019) al saldo, in favore di [REDACTED] della somma di € 4.043,18 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (31.10.2019) al saldo, in favore di [REDACTED] dell'importo di € 6.811,29 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (31.10.2019) al saldo , in favore dei sigg.ri [REDACTED] hanno diritto alla restituzione delle somme di € 2.933,79 oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (31.10.2019) al saldo;
- c. Dispone che il piano di ammortamento dei singoli contratti di mutuo stipulati dai sigg.ri [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] prosegua tenuto conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data di stipula del contratto;
- d. Condanna BARCLAYS BANK IRELAND PLC al pagamento, in favore degli attori delle spese processuali che liquida nella somma di euro 13.860,21 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
- e. Pone definitivamente a carico di BARCLAYS BANK IRELAND PLC il pagamento dei compensi liquidati al CTU in corso di causa.

Milano, 13 giugno 2024

Il Giudice
Anna Giorgia Carbone